



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ordinanza n. 0064

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del Comune di Lipari nelle iniziative di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

**VISTO** in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 sopra citata, con cui il Sindaco di Lipari è stato nominato funzionario delegato ed è stata disposta l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi per il superamento della situazione di criticità legata alla realizzazione dell'approdo di Ginostra nell'isola di Stromboli;

**VISTA** la nota del 27 marzo 2013, prot. 9929, del Comune di Lipari, a firma congiunta del Sindaco del medesimo comune e del responsabile unico del procedimento relativo all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico - Il stralcio" dell'approdo di Ginostra;

**VISTO** quanto disposto negli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione dei Centri di Competenza;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Competenza (CdC);

**VISTO** l'Accordo-Quadro decennale, rep. N. 1153 del 2 febbraio 2012, formalizzato tra Dipartimento della Protezione Civile e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e le successive collegate convenzioni attive tra i due enti per la regolamentazione anche delle attività di monitoraggio sismico e vulcanico;

**VISTO** l'Accordo tra il Dipartimento della protezione civile e l'Università degli studi di Firenze -Laboratorio di geofisica sperimentale - rep. n.1176 del 04.12.2012;

**VISTO** l'Accordo tra il Dipartimento della protezione civile e l'Università degli studi di Firenze - SAR.net rep. n.753 del 23.04.2009

**CONSIDERATO** che il Dipartimento della protezione civile indirizza gli obiettivi fondamentali delle attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile sul territorio nazionale, finanziando i sistemi di monitoraggio dello





## *Resoluzioni del Consiglio dei Ministri*

Stromboli, ai pari degli altri vulcani italiani, attraverso accordi e convenzioni con i Centri di Competenza;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 14, comma 5, della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 con cui è stato istituito presso l'isola di Stromboli il Centro Operativo Avanzato (COA) quale presidio territoriale avanzato del Dipartimento della protezione civile;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento della protezione civile, con verbale di consegna prot. n. 2010/525.R./FSIC/SPA del 24 maggio 2010, ha ricevuto in consegna, per il periodo di tre anni, dall'Agenzia del demanio-filiale Sicilia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, l'immobile demaniale denominato "Stazione semaforica o vedetta", ove è sito il predetto Centro Operativo Avanzato;

**CONSIDERATO**, altresì, che il vulcano Stromboli presenta un'attività esplosiva persistente i cui effetti, generalmente, non si estendono oltre il perimetro dell'area craterica sommitale e che saltuariamente tale attività è interrotta da esplosioni violente che possono scagliare prodotti a quote più basse, anche in grado di danneggiare gli abitati di Stromboli e Ginostra, nonché generare frane potenzialmente in grado di innescare onde di maremoto;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di mantenere operativo il predetto COA, quale centro operativo di protezione civile dell'Isola di Stromboli, sia in caso di emergenza che in ordinario, anche con lo scopo di fornire supporto alle attività di monitoraggio e sorveglianza del rischio vulcanico;

**CONSIDERATO** che in ragione del rischio derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica dell'arcipelago delle isole Eolie, sono state poste in essere, anche mediante l'acquisto di mezzi, strutture e materiali da parte del Dipartimento della protezione civile, iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela delle persone ai sensi delle ordinanze sopra richiamate, anche in considerazione del fatto che nel periodo estivo nel predetto arcipelago si registra un notevole incremento della densità di popolazione dovuto al massiccio afflusso turistico;

**RAVVISATA**, inoltre, l'opportunità che, nell'ambito della pianificazione comunale di emergenza, il Comune di Lipari possa prevedere l'utilizzo di sistemi tecnologici di allertamento della popolazione in caso di eventi connessi con l'attività del vulcano Stromboli;





# *Decreto del Consiglio dei Ministri*

**CONSIDERATO** che sulle isole di Stromboli e Panarea sono attualmente installati un sistema di allertamento acustico e una rete di comunicazione radio finalizzata all'attivazione del predetto sistema, utilizzabile anche per trasmissioni di emergenza a livello locale;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di assicurare, senza soluzioni di continuità, il subentro del Comune di Lipari nelle sopra richiamate attività, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO**, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

**VISTE** le note del Sindaco del Comune di Lipari prot. n. 10930 dell'8 aprile 2013 e prot. n. 15663 del 20 maggio 2013;

**VISTA** la nota dell'Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia prot. n. 10460 del 17 maggio 2013;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Siciliana con nota prot. 31738 del 10 maggio 2013;

**DI CONCERTO** con il Ministero dell'economia e delle finanze;

## **DISPONE**

### **ART. 1**

1. Il Comune di Lipari è individuato quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio delle Isole Eolie, derivante dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli nonché in relazione all'eccezionale afflusso turistico nell'arcipelago delle Isole Eolie.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di Lipari è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo Comune







## *Resoluzioni del Consiglio dei Ministri*

- secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio del Comune di Lipari ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
  8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
  9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5 sono versate al bilancio del Comune di Lipari.
  10. Il Sindaco di Lipari, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
  11. Per il completamento delle attività di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana:
    - a. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, e 241, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.
  12. All'esito delle attività di cui al comma 3 e nelle more del trasferimento dell'approdo di Ginostra alla Regione Siciliana, il Comune di Lipari provvede, con oneri a carico del bilancio comunale, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria dello stesso. La Regione Siciliana provvede, nelle more del predetto trasferimento, con oneri a carico del bilancio regionale, alla manutenzione straordinaria dell'approdo medesimo.
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ART. 2

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di monitoraggio e sorveglianza del rischio vulcanico nell'arcipelago delle Isole Eolie, con accordo tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero della difesa, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Lipari, si provvede alla consegna, per un periodo di tre anni, a titolo gratuito, al medesimo Comune, dell'immobile demaniale denominato "Stazione semaforica o vedetta" in località San Vincenzo nell'Isola di Stromboli di cui al verbale di consegna del 24 maggio 2010 di cui in premessa, iscritto al nuovo catasto terreni del Comune di Lipari al foglio di mappa 10 particelle 402, 403, 409, 410 e porzione delle particelle 405 e 407. Eventuali opere realizzate sul predetto immobile restano acquisite allo Stato, salvo richiesta di riduzione in pristino da parte dell'Agenzia del Demanio.
2. Il Dipartimento della protezione civile restituisce al Comune di Lipari, per le medesime finalità per le quali sono state espropriate con ordinanza sindacale n. 173/2004, le aree interessate dalla costruzione dell'elisuperficie e delle strutture a supporto dell'attività del Centro operativo avanzato nell'isola di Stromboli, individuate al foglio di mappa 10 del nuovo catasto terreni del Comune di Lipari, particelle 404, 405, 406, 407 e di porzione della particella 408. Il Dipartimento della protezione civile provvede al completamento delle procedure amministrative connesse all'utilizzo delle opere sopra citate.
3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a porre in essere i seguenti interventi al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio vulcanico da parte dei diversi Centri di Competenza operanti sul vulcano di Stromboli e del Centro operativo avanzato di cui in premessa:
  - a) sistemazione igienico-sanitaria del Centro operativo avanzato e della annessa foresteria;
  - b) sistemazione della stazione di quota 190 metri s.l.m.;
  - c) spostamento del radar ad apertura sintetica;
  - d) manutenzione del sistema di monitoraggio.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, stimati in euro 600.000,00, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Centro Operativo Avanzato di cui in premessa e le finalità





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

istituzionali rivolte all'assistenza alla popolazione e alla salvaguardia del territorio dell'isola di Stromboli e Panarea caratterizzato da fenomeni di vulcanismo attivo, il Comune di Lipari è autorizzato ad avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile, nel limite di due unità e per un periodo di dodici mesi eventualmente rinnovabile d'intesa con il Dipartimento stesso, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati. Il trattamento economico fondamentale attinente alle predette posizioni di comando rimane a carico del Dipartimento della protezione civile. Gli oneri relativi all'eventuale trattamento economico accessorio spettante al predetto personale è posto a carico del bilancio del Comune di Lipari.

### ART.3

1. Il Dipartimento della protezione civile trasferisce al Comune di Lipari le attrezzature tecniche presenti nell'Arcipelago delle Isole Eolie allo stato operanti al fine di garantire la funzionalità del sistema di allertamento acustico attualmente installato, nonché la rete di comunicazione radio finalizzata all'attivazione del predetto sistema, utilizzabile anche per trasmissioni di emergenza a livello locale.
2. Il Sindaco del Comune di Lipari è tenuto ad assicurare il mantenimento della funzionalità delle attrezzature di cui al comma 1 al fine di garantire l'attuazione delle più idonee misure di allertamento della popolazione previste dal Piano comunale per la gestione di un'emergenza sull'isola di Stromboli.
3. Il Sindaco di Lipari è tenuto ad inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 7 giorni dalla data di acquisizione della proprietà delle attrezzature di cui al comma 1, apposita richiesta di ottenimento delle frequenze necessarie al funzionamento della rete radio d'emergenza.
4. Per garantire il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1, nelle more della concessione delle frequenze di cui al comma 3, il Sindaco di Lipari è autorizzato ad utilizzare le frequenze del Dipartimento della protezione civile attualmente utilizzate a servizio dei predetti sistemi.



